

## LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La legge prevede che il riconoscimento ai congiunti degli Infoibati e delle altre vittime venga concessa su domanda degli interessati
- Hanno diritto alla Medaglia, i coniugi, i figli, i nipoti o, in assenza di questi, i congiunti fino al sesto grado
- La richiesta, in carta semplice, va intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli Infoibati - L. 92/2004 - ROMA
- Proponiamo, nelle pagine seguenti, il modulo di domanda da staccare, compilare e sottoscrivere, completare con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di eventuali altri documenti
- La domanda va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata alla Lega Nazionale, via Donata 2 - TRIESTE

Riportiamo gli articoli di legge che interessano

### **Art. 3**

- 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa all'articolo 7, comma 1.*
- 2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.*
- 3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.*

### **Art. 4**

- 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.*
- 2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta dall'Archivio Centrale dello Stato.*

### **Art. 6**

- 1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnanti annualmente con cerimonia collettiva.*

La Lega Nazionale è a disposizione per ogni chiarimento.